SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia » **(779)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione Pag.* 364, 365
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 365

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » **(915)**: (1)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 365, 366, 368 e *passim*
BORRACCINO 368, 369
CAROLLO, *relatore alla Commissione* . . 365, 366 370 e *passim*
PINNA 367, 369, 370
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 367, 369, 371
ZUGNO 367

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di Borsa » **(1019)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 371, 373, 374
ASSIRELLI 373
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 374

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme relative alle Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia » (779)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia », del quale sono io stesso relatore alla Commissione.

La discussione di questo disegno di legge ebbe inizio il 22 marzo di quest'anno. Nella seduta del 16 maggio era stato ripreso l'argomento e il collega Agrimi, presidente della Sottocommissione per i pareri della 1ª Commissione, aveva gentilmente aderito ad assistere alla nostra discussione. Ora la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con l'introduzione di un emendamento che limiti a tre anni il periodo massimo di prestazione, da parte dei militari, di questo servizio.

Chiarito quindi che è venuto a cadere il parere ostativo della 1ª Commissione, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca di Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della Guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DA IMPIEGARE IN SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA

GRADO	Numero
Tenenti o sottotenenti (*a*)	4
Marescialli ordinari	4
Brigadieri o vicebrigadieri (*b*)	10
Militari di truppa	152
TOTALE	170

(*a*) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di tenenza e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.

(*b*) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi ai fini dell'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti, precisando che, se approvato, s'intende approvata anche la tabella in esso richiamata, della quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo precedente è posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

A quest'articolo la 1ª Commissione ha proposto un emendamento aggiuntivo costituito da un terzo comma, così formulato: « I militari assegnati ai servizi speciali previsti dall'articolo 1 sono avvicendati per periodi non superiori a un triennio ».

Naturalmente rimangono immutati il primo e il secondo comma dell'articolo 2.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo esprimere il parere favorevole del Governo all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell'articolo 1 sono a carico della Banca d'Italia.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (915)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad elevare il proprio fondo speciale di riserva, in una o più volte, da lire 10 miliardi, come fissato con legge 21 giugno 1971, n. 505, a lire 20 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azenda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione.

Ieri il senatore Carollo ha ampiamente riferito sull'argomento ed ha anche illustrato le ragioni storiche, oltremodo superate, in forza delle quali qualsiasi aumento del fondo di riserva speciale della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia può avvenire solo per legge invece che per disposizione ministeriale, come avviene per Istituti consimili, fatta eccezione del Banco di Napoli, pure oggetto di questo curioso vincolo.

Il sottosegretario Schietroma aveva chiesto di poter sottoporre ai sui uffici, per un esame tecnico, l'emendamento sostitutivo che il senatore Carollo aveva proposto. Prego pertanto il relatore di voler riferire alla Commissione l'esito delle consultazioni.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Ieri, insieme con il sottosegretario Schietro-

ma e un suo collaboratore abbiamo avuto uno scambio di idee in ordine all'emendamento da me proposto. In effetti il rappresentante del Governo giudica fondata la proposta fatta perchè corrisponde a un'obiettiva esigenza di giustizia e anche di funzionalità per quanto attiene all'attività della Sezione di credito fondiario sia del Banco di Sicilia, sia del Banco di Napoli. Cioè il Governo riconosce che, in effetti, ci troviamo di fronte a una distorsione di carattere formale dovuta al fatto che nel 1929 fu emanata la legge, invece che il decreto reale. Successivamente un'altra legge migliorava la dizione della precedente. Constatato quindi che quanto affermato dal relatore corrisponde al vero, il Governo non si oppone alla sostanza e alla ragion d'essere dell'emendamento. Ha suggerito però di modificare il testo da me proposto in questo senso: « Le Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1905, n. 646 e sono autorizzate ad operare in conformità delle prescrizioni descritte nello stesso comma ».

In effetti non è che il testo proposto nella sostanza modifichi molto quello da me indicato, quindi non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Governo. Rimane soltanto il problema, signor presidente, di collocazione dell'emendamento. Forse basta soltanto che esso si trasformi in emendamento sostitutivo all'articolo 1 e viene risolto ugualmente tutto. Perchè dico questo? Perchè quando si propone il nuovo testo sotto forma di articolo 2, come suggerirebbe il Governo, si ha la conseguenza che i Consigli di amministrazione del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli deliberano l'aumento dell'emissione delle cartelle fondiarie e quella deliberazione, sottoposta alla vigilanza dell'Istituto di emissione, ovviamente diventa fatto esecutivo, fatto operativo, dopo che l'Istituto la ratifica. Se invece rimane articolo 1, si moltiplicherebbe per trenta volte il fondo di riserva giusto nel preciso momento (perchè la legge non può distinguere tempi diversi tra l'articolo 1 e l'articolo 2) in cui la legge ha già modificato, nel senso da me illustrato, la normativa che disciplina l'attività della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (e, naturalmente, anche quella del Banco di Napoli). Ed è per questo che mi permetterei di fare osservare al sottosegretario Schietroma che l'inserire quest'emendamento come articolo 2, potrebbe creare delle complicazioni inutili, mentre sarebbe ben più rilevante e più agevole che esso sostituisca integralmente l'articolo unico del disegno di legge. Potrebbe presentarlo il Governo, io non avrei nessuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Lo può presentare anche il relatore, e il Governo l'accetta. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 915, proposto dal relatore: « Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1905, numero 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle prescrizioni previste nello stesso comma ».

È evidente che qualora fosse accolto quest'emendamento, il titolo del provvedimento dovrebbe essere all'incirca così modificato: « Norme relative alle Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ». Il senatore Carollo ha chiaramente illustrato lo scopo del suo emendamento.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, prima che lei dia la parola al Sottosegretario sull'emendamento stesso, desideravo dirle che dovrei presentare un ordine del giorno. Leggo soltanto la parte impegnativa: « . . .Impegna il Governo a presentare tempestivamente un disegno di legge inteso ad aumentare convenientemente il limite massimo di emissione delle cartelle in favore degli istituti soggetti di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 474 ».

In sostanza la cosa è chiara: le leggi precedenti prevedevano appunto il rapporto fra l'ammontare delle emissioni di cartelle fondiarie e il fondo speciale di riserva da dieci a trenta volte, come fissato dalla legge del 1971. Si ritiene che questo limite possa essere superato, e la ragione sta proprio nell'evo-

luzione storica di questo istituto, che è l'istituto del credito fondiario. In un primo tempo si era stabilito un limite di dieci volte. Man mano che il paese si andava sviluppando sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista urbanistico-sociale, il limite fu elevato a trenta volte, e man mano che i costi aumentavano, aumentavano i residui in misura notevolmente superiore a quanto non potessero ammontare i fondi speciali di riserva. Io ritengo che il limite di trenta volte finisce per essere un rapporto anche modesto se facciamo riferimento alla situazione presente, ma in particolare alle prospettive future. Non dico si debba arrivare a 35-40 volte, ma una revisione di questo sistema penso che sia nell'interesse generale. Quando si dice di aumentare convenientemente il limite massimo non significa che una volta stabilito il limite massimo tutte le banche debbano applicarlo, ma debbono applicarlo secondo la politica del credito e degli investimenti. Ed è per questo che intendo presentare quest'ordine del giorno, considerate tali necessità.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lo accetto come impegno, però mettiamo « invita ».

P I N N A . Mi dolgo di non aver potuto ascoltare l'illustrazione di carattere storico e finanziario connessa a questi Istituti fatta dal senatore Carollo. Forse avrei evitato anche di intervenire perchè sicuramente sarei stato illuminato. Trattandosi di un disegno di legge, sia pure contenuti in un articolo unico, di una rilevante importanza, proprio circa i fini sociali cui dovrebbe assolvere, sarei perciò molto grato alla Commissione se potesse prendere in considerazione una mia proposta, e cioè la sospensione dell'esame di questo disegno di legge in attesa di sentire, magari la settimana prossima, per poi concludere, un funzionario qualificato del Banco di Sicilia che ci illustri compiutamente come sono stati organizzati questi fondi di riserva, e per acclarare anche l'opportunità — che pare emerga dalla discussione — di oltrepassare il limite di guardia delle trenta volte. Formulo tale richiesta proprio per continuare quella indagine che ritengo fondamentale per il Parlamento e in modo particolare per la nostra Commissione ai fini di stabilire le direzioni che prende il credito, e se queste direzioni siano o meno giuste, volute dal programmatore sul piano generale.

Questo discorso lo ripeterò fino alla noia — e mi scuso con i colleghi — proprio nella convinzione che se abbiamo presente il disegno generale e quindi conosciamo l'ordito e la trama sulla quale il Governo e la maggioranza intendono tessere la politica, tutta la materia creditizia deve essere sottoposta a una revisione per avere un panorama più vasto e metterci quindi nella condizione di poter esprimere almeno un giudizio di massima su questo disegno di legge, importante proprio per i fini che sono stati evidenziati e che potrebbe diventare ancor più importante se la finalizzazione è volta all'espansione dell'edilizia popolare che risponde ad una domanda impellente.

Credo non vi sia nulla di misterioso in questa richiesta diretta ad ottenere un'esposizione analitica generale sulla politica svolta da questi enti.

Z U G N O . Posso anche comprendere le ragioni che inducono il senatore Pinna a chiedere il differimento della discussione. Indubbiamente è utile approfondire la tematica della politica creditizia, anche se l'orientamento di un Istituto che agisce in zone molto importanti, ma comunque limitate rispetto a tutto il campo di azione dell'economia italiana, può rivelarsi non sufficiente ai fini della visione globale e organica auspicata dal senatore Pinna prima di eventuali decisioni su quest'argomento. Ma vorrei far presente (e mi dispiace che il senatore Pinna non abbia sentito l'esposizione molto interessante del senatore Carollo) che in sostanza questo provvedimento sarebbe venuto per necessità, come del resto traspare molto chiaramente dalla relazione, quando parla di domande in corso di istruttora per 590 miliardi di lire, e l'urgenza deriva dal fatto che si doveva introdurre quest'aumento qua-

lora non ci fosse stato questo vincolo storico contraddittorio.

Nella considerazione che si è trovata una soluzione d'accordo con il Ministero del tesoro, tanto più che esiste il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, mi sembra che subordinare l'approvazione del provvedimento allo svolgimento di una udienza conoscitiva, in una contingenza politica del tutto particolare, significhi veramente ritardare probabilmente di mesi l'approvazione stessa. Perciò pregherei vivamente il collega Pinna di non voler insistere nella sua proposta, anche per il fatto che, a seguito dell'ordine del giorno presentato dal senatore Carollo, il Sottosegretario Schietroma ha espresso l'avviso che il problema nel suo aspetto generale ritornerà all'esame della nostra Commissione, mediante un successivo apposito provvedimento. Appare quindi urgente, come ha dichiarato il rappresentante del Governo, approvare intanto questo disegno di legge, la cui approvazione contribuirà anche alla soluzione di molti problemi interessanti il Mezzogiorno.

B O R R A C C I N O . In ordine alle considerazioni esposte dal senatore Zugno, voglio sgomberare il terreno da una preoccupazione: non esiste una nostra posizione contraria in maniera pregiudiziale rispetto al problema dell'abilitazione di questi istituti all'esercizio del credito fondiario; esiste una esigenza di approfondimento avvertita dal senatore Pinna, e che, per quanto riguarda il Banco d Sicilia in se stesso, può apparire anche legittima dato il consistente volume di attività e di affari dello stesso Istituto. Se leggiamo le cifre, vediamo come gli impegni del Banco riguardano 104 miliardi per contratti già stipulati, per concessioni deliberate altri 104 miliardi, nonchè domande in corso per 590 miliardi.

Anche se l'attività del Banco di Sicilia si svolge in un'area limitata del paese, purtuttavia si tratta di un settore importante e particolarmente poi in una zona del Mezzogiorno d'Italia dove il credito rappresenta veramente un notevole fattore di sviluppo sociale, civile ed economico. E da questo punto di vista mi pare che, anche in rapporto alla situazione generale, è un momento questo nel quale la Commissione può benissimo dare dei suggerimenti al rappresentante del Banco in ordine allo sviluppo di quest'attività. E l'udienza conoscitiva da noi proposta, a nostro parere, non è questione di impegno di mesi, ma potrebbe farsi anche subito, la prossima settimana, ascoltando il rappresentante del Banco stesso.

P R E S I D E N T E . Faccio presente, in relazione alla proposta di svolgere una udienza conoscitiva, che la Commissione deve affrontare l'esame di un gran numero di provvedimenti che assorbiranno interamente le nostre sedute.

B O R R A C C I N O . C'è poi anche la seconda questione, quella della presentazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, con il quale viene estesa anche al Banco di Napoli l'abilitazione all'esercizio di credito fondiario. C'è infine l'ordine del giorno di carattere generale presentato dal relatore Carollo. Per l'insieme di tali questioni pensavamo di poter giungere ad una decisione attraverso una conoscenza più diretta e completa e più organica di quest'attività. Non ne facciamo una questione pregiudiziale: ma proprio ai fini di una migliore impostazione del problema abbiamo avanzato la proposta d'indagine, e quindi la sosteniamo.

Nel caso che il Presidente ritenga non accoglibile questa proposta chiediamo che la votazione su questo problema venga rinviata a martedì prossimo.

P R E S I D E N T E . Se mi è consentito, vorrei anzitutto far presente al senatore Borraccino che la « Relazione generale della situazione economica del Paese » tratta ampiamente la materia del finanziamento delle varie attività, comprese quelle di credito fondiario, nei singoli anni ai quali si riferisce; e la stessa materia è ampiamente trattata anche nei due volumi contenenti la relazione che il Governatore della Banca d'Italia espone ogni anno nell'Assemblea dei Partecipanti: tutti i colleghi i quali desiderassero consultare tali pubblicazioni non han-

no che da farne richiesta. Ogni qualvolta si tratta una materia singola, non è che possiamo invocare una udienza conoscitiva, perchè soccorrono le cognizioni che ogni parlamentare si preoccupa di ottenere attraverso la lettura dei documenti fondamentali concernenti l'economia del Paese. Abbiamo, tra l'altro, il volume che il Ministro per il Mezzogiorno presenta al Paese e dove i problemi del credito relativi al Mezzogiorno sono ampiamente sviluppati.

Quando si è data un'occhiata a tutte queste pubblicazioni, che cosa si può venire a sapere di più da un'indagine conoscitiva?

Nella circostanza invito i colleghi ad avvertirmi qualora non ricevessero questa o quella pubblicazione: sono impegnato personalmente a farle avere a chi me le richieda.

Ecco le ragioni per le quali credo che non sia il caso d'invocare un'indagine conoscitiva su questa materia. Circa la richiesta del senatore Borraccino di rinviare alla seduta di martedì prossimo l'approvazione di questo provvedimento, mi pare di aver capito dalle dichiarazioni fatte dal senatore medesimo che non vi sia sott'intesa l'intenzione di richiedere la rimessione in aula del provvedimento.

B O R R A C C I N O . Vogliamo solo approfondire alcuni aspetti del problema; non ne facciamo una questione pregiudiziale. Riteniamo che la questione possiamo approfondirla per conto nostro e perciò chiediamo di rinviare la votazione a martedì prossimo.

P I N N A . Ad esempio, ci sono dei punti che ci creano qualche interrogativo: cioè l'estensione della normativa proposta al Banco di Napoli, che prima era abilitato al credito fondiario ed ora non lo è più.

P R E S I D E N T E . Il testo dell'ordine del giorno presentato dal relatore Carollo, che rileggo, è il seguente:

Il Senato,

considerata la necessità di riesaminare, alla luce delle prospettive dello sviluppo delle attività edilizie in Italia, la disciplina delle emissioni delle cartelle fondiarie,

invita il Governo a presentare un disegno di legge inteso ad aumentare convenientemente il limite massimo di emissione delle cartelle in favore degli istituti soggetti al vincolo di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 474.

A questo punto, mi pare che, trattandosi di un articolo unico e quindi di deliberazione estremamente esplicita, l'ordine del giorno predetto, qualora fosse mantenuto, dovrebbe essere votato per primo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo quanto ha già detto il relatore Carollo nella precedente seduta. Il decreto del 22 febbraio 1885 diceva: « Il credito fondiario nel regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera pia San Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, Bologna e Cagliari e dal Banco di S. Spirito di Roma ».

Nel 1893 si è fatto divieto agli istituti di emissione di esercitare il credito fondiario, per cui allora i Banchi di Sicilia e di Napoli, in quanto istituti di emissione, hanno dovuto liquidare le loro sezioni di credito fondiario. Nel 1905 si rivide e si raccoglie tutta la materia in un testo unico; e, stante il fatto che ancora il Banco di Napoli e quello di Sicilia erano istituti di emissione, essi non vengono inclusi nell'elenco di quelli autorizzati di diritto e senza limitazioni quantitative ad esercitare il credito fondiario. Nel 1929 questi due istituti vengono autorizzati al credito fondiario, ma non come gli altri istituti, ma come banchi di emissione.

Che cosa avviene? Quando il Governo presenta un disegno di legge perchè il Banco di Sicilia possa fare, attraverso questo provvedimento, quello che le altre banche già fanno, in quanto comprese nell'elenco della legge del 1905, il senatore Carollo si chiede perchè non si equiparano questi istituti agli altri compresi nell'elenco suddetto. Ieri ebbi la perplessità se includerli o meno, per la preoccupazione di ripristinare una dizione non completa. Quindi abbiamo studiato ulteriormente il problema e nell'emendamento sostitutivo facciamo in modo che le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia siano poste nella

stessa situazione delle altre banche. È chiaro che il problema resta *sub judice*, tant'è che noi stessi avremmo preferito il nostro disegno di legge, perchè col nostro disegno di legge non tocchiamo il problema di carattere generale che dovrà essere risolto per tutti gli altri istituti bancari. Allora possiamo dire sì all'emendamento, però con l'intesa che noi non riteniamo chiuso il problema, riservandoci di sottoporre in futuro tutta la materia ad un approfondito esame. Non possiamo approfittare di questa occasione per tirare in ballo tutta la questione, però c'impegniamo a farlo al più presto e per questo accettiamo l'ordine del giorno. Se l'ordine del giorno non fosse stato presentato, avrei dichiarato io l'impegno del Governo a riesaminare la materia attraverso un disegno di legge da sottoporre quanto prima al Parlamento. Ora direi che questa sarà l'occasione buona: perchè fare un'indagine conoscitiva relativa solamente al Banco di Sicilia, quando invece l'occasione viene offerta dal disegno di legge che il Governo presenterà al più presto per riordinare questa materia, che poi sarebbe quella di vedere se si deve elevare a cinquanta volte quel limite che adesso è di trenta volte?

Io ho voluto dire tutto questo per confermare che con l'emendamento Carollo si mettono il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli nella medesima condizione in cui sono le altre banche. Quindi praticamente mettiamo anche questi due istituti nella condizione normale che sarebbe loro spettata.

Mi pare di essere stato chiaro. Il relatore l'ha detto meglio di me la volta scorsa.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, la richiesta avanzata dal senatore Pinna, se si riferisce al problema politico del credito fondiario esercitato in Italia da tutti gli istituti bancari, e per diversi anni, merita una replica puntuale: si avverte l'esigenza — almeno il collega Pinna avverte l'esigenza — di svolgere una indagine conoscitiva sullo svolgimento del credito fondiario in Italia. Penso che egli non voglia riferirsi esclusivamente al Banco di Sicilia, ma voglia invece riferirsi a tutta la politica di credito fondiario. Se è così, signor Presidente, non è che la Commissione non possa prendere in considerazione questa esigenza che nasce, come spunto, dall'esame di questo disegno di legge. Ma una cosa è — collega Pinna — lo spunto che viene dal disegno di legge legittimamente, direi quasi naturalmente, altra cosa è subordinare l'approvazione di questo disegno di legge alla indagine conoscitiva che non può essere di carattere generale, a meno che non si voglia proporre qualcosa per quanto riguarda specificamente il Banco di Sicilia. Ma il senatore Pinna afferma non essere questo il problema. Allora, signor Presidente, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, consideriamolo in relazione alla proposta Pinna, come uno spunto perchè si pervenga all'eventuale indagine conoscitiva sulla politica del credito fondiario nel nostro Paese, il che significa che si potrebbe andare ugualmente avanti nell'esame del disegno di legge, concludendolo questa mattina. Perchè, signor Presidente, qui c'è anche un problema di carattere personale non solo mio, ma anche del senatore Pinna ed altri. Mercoledì una parte dei senatori facenti parte di un gruppo di trenta scelti in tre Commissioni, si recherà nell'Iran, e quindi taluni saranno indisponibili non per scortesia nei confronti degli altri colleghi, quanto proprio per ragioni obiettive. Sicchè pregherei la Commissione di non rinviare la discussione a martedì prossimo. Se può agevolare questa mia preghiera il ritiro del mio ordine del giorno, in caso esso possa costituire uno dei motivi del rinvio, io non avrei difficoltà a ritirarlo, perchè basta la dichiarazione del Sottosegretario. Per queste considerazioni mi permetto ancora di insistere.

P R E S I D E N T E . Come presidente mi associo alle considerazioni tecnico-psicologiche che il collega Carollo ha prospettato. L'opportunità di concludere è suggerita anche dal fatto che la Commissione potrà riunirsi soltanto martedì mattina. È un motivo di più per sfoltire un po' l'ordine del giorno.

P I N N A . Non insisto nella richiesta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Carollo, faccio presente che l'articolo 95 del Regolamento del Senato, recita al 5° comma: « La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione ».

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Allora il presentatore non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico di cui do lettura:

Le Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

L'emendamento sostitutivo di detto articolo è il seguente:

« Le Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati dal primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ».

Resta inteso che se verrà approvato questo emendamento sostitutivo dell'articolo unico, sarà approvata anche la modifica al titolo del disegno di legge, che, com'è noto ai colleghi, non fa parte della legge, però è espressivo soprattutto ai fini della elaborazione del protocollo legislativo: il nuovo titolo proposto è il seguente: « Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Forse è opportuno aggiungere alla fine dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico le parole: « e successive modifiche e integrazioni ».

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Proporrei di aggiungere al termine dell'emendamento di cui trattasi, le parole: « e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e delle successive modificazioni e integrazioni ».

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo concordato con il relatore ed il rappresentate del Governo:

Articolo unico.

« Le Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e delle successive modificazioni e integrazioni ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Si intende approvata anche la correlativa modifica del titolo del disegno di legge, di cui ho in precedenza riferito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1019)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa ».

Sul disegno di legge riferirò io stesso.

Il provvedimento non investe alcun problema di carattere politico, ma esclusivamente di natura tecnica. La relazione di accompagnamento ricorda i diversi modi attraverso i quali viene corrisposta la tassa sui contratti di borsa: il modo ordinario, con l'impiego dei foglietti bollati, chiamati fissati bollati; il modo straordinario, con l'applicazione sui foglietti delle apposite marche per la tassa sui contratti di borsa annullate dai contraenti o col punzone; il modo virtuale, riconosciuto da convenzione che ha luogo tra il Ministero delle finanze e taluni operatori (in questo caso le aziende di credito autorizzate dal predetto Ministero), per il quale le tasse di borsa vengono corrisposte secondo l'importo soddisfatto nell'anno precedente, con conguaglio e pagamento anticipato per l'anno successivo.

Per i contratti a contanti si usano foglietti a due sezioni — madre e figlia — in base all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, il testo unico che riguarda le imposte di bollo. Per i contratti a termine e riporto su titoli e valori si dovevano utilizzare, invece, foglietti a tre sezioni. Questi ultimi sono stati perfezionati con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, avente per oggetto « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria », che si riferisce al funzionamento di quella grande speranza che è il cosiddetto schedario generale dei titoli. Ho vissuto allora quei momenti parlamentari, quando il ministro Tremelloni voleva persuaderci che con quello strumento si sarebbero potuti fotografare tutti i possessori di titoli azionari. Per i contratti a termine e riporto si deve tener presente anche il regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito senza modifiche nella legge 20 aprile 1933, n. 504, che concerne disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute ed ha lo scopo di permettere un'azione legalmente efficace nei confronti dei contraenti inadempienti, sancendo che, affinchè si possa procedere in modo esecutivo, occorre che siano rispettate alcune condizioni. In particolare, al punto 4 dell'articolo 1, viene stabilito che la parte del foglietto che ciascun contraente trattiene deve essere sottoscritta dall'altro contraente. Da qui, appunto, la necessità di avere foglietti a tre sezioni. Però questo evidentemente riguarda una tutela che al legislatore di allora parve doverosa, dato il diffondersi delle operazioni in borsa e, ahimè, anche per la esigenza di procedere nei confronti dei contraenti inadempienti. La terza sezione risponde infatti al preciso requisito di dare in mano all'operatore di borsa — banche, società finanziarie e anche coloro che sono facoltizzati al cambio della valuta — speditezza di esecuzione nei confronti dei contraenti inadempienti.

Le marche per la tassa sui contratti di borsa, con le quali il tributo viene soddisfatto, sono composte di due parti, in base al disposto del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068. Attualmente nei contratti a pronti l'operatore usa il cosiddetto fissato bollato a due parti, non ricorrendo il disposto del decreto legge n. 1607 del 1932, perchè nel caso specifico non vi può essere inadempienza, eccezion fatta per il fatto, del tutto ipotetico, del titolo rubato che viene negoziato. Ricordo in proposito che proprio un grande istituto pubblico — l'accaduto non è stato molto diffuso — si è trovato recentemente di fronte a richieste di rimborso di titoli, che avevano due numeri, tutti apparentemente legali e regolari. Ma chiudiamo questa parentesi.

Avviene, però, che, anche quando si effettuano operazioni con fissati a 3 sezioni, in generale l'operatore compila il fissato, lo manda al cliente e gli dice di restituirgli firmata la sezione madre. Ma non sempre i clienti ne curano la restituzione, per cui, in caso di verifica da parte della finanza, vien fuori che gli operatori — pur avendo annotato a registro quella che è l'operazione, pur avendo una documentazione dell'operazione — non sono in grado di esibire la sezione dove è applicata la matrice della marca. Ed allora ecco che il disegno di legge propone, per ovviare a questo inconveniente, la sostituzione degli attuali foglietti a 2 sezioni (madre e figlia), e la sostituzione con foglietti a 3 sezioni (matrice, madre e figlia), identici al modello usato per i contratti a termine e per i contratti di riporto di titoli.

Rimane sempre la facoltà di avvalersi del foglietto a 4 sezioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

In questo provvedimento si propone praticamente di sopprimere il fissato a 2 sezioni e di far sì che tutte le operazioni avvengano con un fissato a 3 sezioni e con marche: in modo che la prima sezione, quella con la matrice, rimanga a colui che in borsa ha effettivamente eseguito l'operazione e che vengano mandate al cliente le altre due sezioni: una da restituire firmata e l'altra con la firma dell'operatore di borsa. Però, nel caso di verifica della finanza, vi è la prova che il contratto è stato sottoposto a quell'onere tributario che la tassa di bollo impone agli operatori di questo genere.

Fusione quindi dei modelli, fusione delle marche da applicare (rimane sempre in vita il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607) ed abolizione del copialettere, che viene sostituito dalla raccolta delle contromatrici munite di marche.

In definitiva, si tratta di un ammodernamento di puro carattere tecnico: ed in verità resta da chiedersi perchè ci venga proposto solo nel 1973, mentre, e non solo a mio giudizio, poteva esserci proposto assai prima.

Questo, in sostanza, il contenuto del provvedimento. Vorrei proporre una modifica di forma all'articolo 4: il primo comma dice: « Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge è dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ». Nel successivo secondo comma sono stabilite norme di puro carattere tecnico.

A mio giudizio, la norma che stabilisce la penalità deve emergere a sè; e pertanto il secondo e terzo comma dell'articolo 4 dovrebbero inserirsi in un articolo 5, da istituire (ciò per non confondere la materia penale, che riveste una certa delicatezza per il suo carattere particolare, con una norma di carattere procedurale).

Avrei voluto anche comunicare alla Commissione qual'è il gettito di questo tributo: ma non mi è giunta ancora la notizia dal Ministero delle finanze: e me ne scuso con i colleghi, anche per la relazione forse troppo concisa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A S S I R E L L I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge: nella circostanza esprimo l'avviso che queste norme, che modificano tecnicamente i nostri servizi in materia fiscale, dovrebbero essere emanate anche per altri settori, provvedendo alla razionalizzazione delle procedure specialmente dove esistono ancora questi mezzi antiquati, come il copialettere a cui ha fatto cenno il nostro Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche

per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sui foglietti a tre ed a quattro sezioni, relativi ai contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, la sezione sinistra della marca deve essere applicata sulla contromatrice dei foglietti e quella destra sulla sezione dei foglietti da consegnarsi al cliente.

Le marche devono essere applicate sui foglietti prima di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata od in altro modo alterata, e devono essere annullate mediante la firma di almeno una delle parti contraenti o la data del contratto, parte su ciascuna marca e parte sul foglietto. La data può essere scritta a mano o apposta con timbro ovvero con perforazione.

Per l'annullamento delle marche deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le contromatrici dei foglietti concernenti i contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, nonchè la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, devono essere conservate in ordine cronologico per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Il copialettere previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, è abolito.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge è dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

In qualità di relatore ho presentato un emendamento tendente a conferire rilievo autonomo al primo comma dell'articolo 4, enucleando i restanti commi in un nuovo articolo 5.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'articolo 4 risulterebbe, pertanto, come segue:

« Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge è dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto, infine, ai voti, l'articolo 5, costituito dai commi secondo e terzo staccati dall'articolo 4, dei quali do nuovamente lettura:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO